

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3119 del 21/06/2021
Oggetto	Cambio di titolarità e unificazione della concessione per occupazione di bene del demanio idrico ad uso manufatto di scarico acque depurate in Comune di Ferrara (prat. n. FEPPT0177) e della concessione per occupazione di bene del demanio idrico ad uso rampa carrabile in Comune di Ferrara (prat. n. FE12T0035) Proc. Cod. FE21T0008 Richiedente: Zucchini Sara
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3197 del 18/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Cambio di titolarità e unificazione della concessione per occupazione di bene del demanio idrico ad uso manufatto di scarico acque depurate in Comune di Ferrara (prat. n. FEPPT0177) e della concessione per occupazione di bene del demanio idrico ad uso rampa carrabile in Comune di Ferrara (prat. n. FE12T0035)

Proc. Cod. FE21T0008

Richiedente: Zucchini Sara

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.01.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;

RICHIAMATE

- la determinazione n. 6463 del 05/06/2013 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 12 anni alla sig.ra Putinati Gloria, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico ad uso di manufatto di scarico acque depurate Ø 160, in sponda destra del Po di Primaro, in via Bassa cc.nn. dal 241 al 253 in loc. Sant'Egidio in Comune di Ferrara, individuata al fg 324 di fronte al mappale 2 del Comune di Ferrara (Fe) (FEPPT0177), con scadenza **04/06/2025**;
- la determinazione n. 6464 del 05/06/2013 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 12 anni alla sig.ra Putinati Gloria, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico ad uso rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Primaro in via Bassa n. 247 in loc. Sant'Egidio in Comune di Ferrara, individuata al fg 324 di fronte al mappale 278 del Comune di Ferrara (Fe) (FE12T0035), con scadenza **04/06/2025**;

PRESO ATTO:

- delle istanze pervenute il 16/07/2019 e registrate ai PG/2019/114259 del 19/07/2019 e PG/2019/114275 del 19/07/2019 con le quali la sig.ra Putinati Gloria ha comunicato la volontà di rinunciare alle concessioni FEPPT0177 e FE12T0035, a seguito del trasferimento della proprietà dell'immobile a cui le concessioni si riferiscono alla società "DOC COSTRUZIONI s.r.l." come da certificazione notarile del 26/06/2019 conservata agli atti dell'Agenzia, richiedendo altresì la restituzione dei depositi cauzionali versati in data 30/05/2013;
- dell'istanza pervenuta il 16/07/2019 e registrata al PG/2019/119940 del 30/07/2019 con la

quale il sig. Cascione Raul, c.f. CSCRLA98C29F257I, in qualità di legale rappresentante titolato alla firma degli atti della società “DOC COSTRUZIONI S.R.L.”, c.f. e p.iva 02025660388, con sede legale in via Comacchio n. 71/73 a Ferrara, in esito al suddetto trasferimento di proprietà immobiliare, ha chiesto il cambio di titolarità e l'unificazione della concessione per occupazione di bene del demanio idrico ad uso manufatto di scarico acque depurate in Comune di Ferrara (prat. n. FEPPT0177) e della concessione per occupazione di bene del demanio idrico ad uso rampa carrabile in Comune di Ferrara (prat. n. FE12T0035) nell'unica pratica n. FE19T0059;

- della comunicazione pervenuta il 16/02/2021 e registrata al PG/2021/24582 del 16/02/2021 con la quale il sig. Casione Raul, c.f. CSCRLA98C29F257I, in qualità di legale rappresentante titolato alla firma degli atti della società “DOC COSTRUZIONI S.R.L.”, c.f. e p.iva 02025660388, con sede legale in via Comacchio n. 71/73 a Ferrara, ha rinunciato alla propria istanza PG/2019/119940 del 30/07/2019, a seguito del trasferimento della proprietà dell'immobile a cui le concessioni si riferiscono alla sig.ra Zucchini Sara come da certificazione notarile del 16/07/2020 conservata agli atti dell'Agenzia;
- dell'istanza pervenuta il 16/02/2020 e registrata al PG/2019/24650 del 16/02/2021 con la quale la sig.ra Zucchini Sara, c.f. ZCCSRA93S55D548T, in esito al suddetto trasferimento di proprietà immobiliare, ha chiesto il subentro nell'istanza di cambio di titolarità e unificazione della concessione per occupazione di bene del demanio idrico ad uso manufatto di scarico acque depurate in Comune di Ferrara (prat. n. FEPPT0177) e della concessione per occupazione di bene del demanio idrico ad uso rampa carrabile in Comune di Ferrara (prat. n. FE12T0035), già presentata da “DOC COSTRUZIONI S.R.L.” pratica FE21T0008;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 73 del 17/03/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano che, con nota agli atti di questa Agenzia al PG/2020/50715 del 03/04/2020, ha comunicato che, in relazione alla richiesta di cambio di titolarità delle concessioni FEPPT0177 rilasciata con det. dirigenziale n. 6463 del 05/06/2013 e FE12T0035 rilasciata con det. dirigenziale n. 6464 del 05/06/2013 in un unico procedimento, considerato che le prescrizioni tecniche e gli oneri indicati nei nulla osta idraulici non subiranno modifiche a causa del cambio di titolarità, viene confermato quanto è stato precisato negli atti di concessione sopraindicati, da riportare nel nuovo atto di concessione;
- Regione Emilia-Romagna – Servizio Aree protette Foreste e Sviluppo della Montagna (Prevalutazione di Incidenza positiva trasmessa con nota conservata agli atti al PG/2020/47109 del 27/03/2020);
- Comune di Ferrara (Parere ai fini ambientali inviato con nota registrata al PG/2021/73134 del 10/05/2021);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che:

- in relazione agli oneri derivanti dalla concessione FEPPT0177 il pagamento dei canoni richiesti fino al 31/12/2020 risulta regolare e che altresì è stato maturato un credito nei confronti dell'Amministrazione regionale di € 48,11;
- in relazione agli oneri derivanti dalla concessione FE12T0035 il pagamento dei canoni richiesti fino al 31/12/2020 risulta regolare e che altresì è stato maturato un credito nei confronti dell'Amministrazione regionale di € 27,74;
- stante quanto sopra esposto e giusto quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 2/2015, che dispone, tra l'altro, il pagamento dei canoni di concessione derivanti dall'uso del demanio idrico per anno solare, il concessionario è autorizzato, per il solo anno 2021, a detrarre il credito complessivo di € 75,85 dal canone annuo 2021;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i., della d.G.R. 895/2007 e della d.G.R. 913/2009, in € 209,32 per l'annualità 2021 per l'occupazione con manufatto di scarico e rampa carrabile unico accesso alla proprietà, di cui sono dovuti per l'anno in corso € 133,47 stante il credito precedentemente maturato nei confronti dell'Amministrazione concedente pari a € 75,85;
- di disporre con separato e diverso atto la restituzione dei depositi cauzionali relativi alle concessioni FEPPT0177 e FE12T0035 richiesti dalla sig.ra Putinati Gloria;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- in data 11/02/2021 sul c.c.p. n. 14931448 avente IBAN IT75F0760113000000014931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 11/06/2021 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 133,47 relativo alla **quota canone** dovuta per l'anno **2021**;
- in data 11/06/2021 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di disporre, fatti salvi i diritti di terzi, il cambio di titolarità a favore della sig.ra Zucchini Sara, c.f. ZCCSRA93S55D548T, e l'unificazione delle concessioni delle concessioni di seguito indicate:

- concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico ad uso di manufatto di scarico acque depurate Ø 160, in sponda destra del Po di Primaro, in via Bassa cc.nn. dal 241 al 253 in loc. Sant'Egidio in Comune di Ferrara, individuata al fg 324 di fronte al mappale 2 del Comune di Ferrara (Fe) (FEPPT0177), rilasciata con determinazione n. 6463

del 05/06/2013 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna alla sig.ra Putinati Gloria con scadenza **04/06/2025**;

- la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico ad uso rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Primaro in via Bassa n. 247 in loc. Sant'Egidio in Comune di Ferrara, individuata al fg 324 di fronte al mappale 278 del Comune di Ferrara (Fe) (FE12T0035), rilasciata con determinazione n. 6464 del 05/06/2013 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna alla sig.ra Putinati Gloria, con scadenza **04/06/2025**;

nell'unica concessione FE21T0008;

2. di assoggettare la concessione FE21T0008 alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare che prevede le medesime prescrizioni tecniche già indicate nei Disciplinari Tecnici allegati alle determinazioni dirigenziali nn. 6463 e 6464 del 05/06/2013, compresa la scadenza fissata al **04/06/2025**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 29/05/2021 (PG/2021/94347 del 16/06/2021);

4. di quantificare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i., della d.G.R. 895/2007 e della d.G.R. 913/2009, in € 209,32 per l'annualità 2021 per l'occupazione con manufatto di scarico e rampa carrabile unico accesso alla proprietà, di cui sono dovuti per l'anno in corso € 133,47 stante il credito precedentemente maturato nei confronti dell'Amministrazione concedente pari a € 75,85;

5. di disporre con diverso e separato atto la restituzione dei depositi cauzionali relativi alle concessioni FEPPT0177 e FE12T0035 richiesti dalla sig.ra Putinati Gloria;

6. di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;

7. di dare atto che il richiedente ha versato:

- in data 11/02/2021 sul c.c.p. n. 14931448 avente IBAN IT75F0760113000000014931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;

- in data 11/06/2021 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 133,47 relativo alla **quota canone** dovuta per l'anno **2021**;
 - in data 11/06/2021 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
 9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
 10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 11. di dare atto che la responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
 12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Zucchini Sara, c.f. ZCCSRA93S55D548T (cod. pratica FE21T0008).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Primaro, individuata al fg 324 di fronte al mappale 2 (manufatto di scarico) e al foglio 324 di fronte al mappale 278 (rampa carrabile) del Comune di Ferrara (FE), come risultante nell'allegato elaborato grafico.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso di manufatto di scarico acque depurate Ø 160 e rampa carrabile unico accesso alla proprietà privata.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, tramite il sistema "PagoPA", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **04/06/2025**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in

riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE21T0008;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAI DISCIPLINARI TECNICI

N. FEPPT0177 E FE12T0035

1. Si riportano le prescrizioni tecniche contenute nei disciplinari tecnici, allegati alle concessioni FEPPT0177 rilasciata con det. dirigenziale n. 6463 del 05/06/2013 e FE12T0035 rilasciata con det. dirigenziale n. 6464 del 05/06/2013 Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna :

“DISCIPLINARE TECNICO N. FEPPT0177

Art. 1 - Oggetto

Il concessionario è autorizzato ad occupare una porzione di area del demanio idrico per mantenere un manufatto di scarico acque depurate Ø160, in sponda destra del Po di Primaro, in loc. Sant'Egidio.

Tale manufatto si trova di fronte al mapp. 2 (di proprietà) del fg. 324 del Comune di Ferrara.

(...)

Art. 3 - Prescrizioni tecniche

Il manufatto di scarico dovrà essere realizzato con idonea tubazione interrata ed eventualmente protetta da struttura compatibile con le caratteristiche urbanistiche e ambientali e confluyente nel corpo idrico ad una quota non inferiore a m 0,30 dalla superficie del pelo libero (o dalla quota 0,00 slm, nel caso di corpo idrico soggetto a ingressione marina).

In ogni caso il manufatto non dovrà essere di ostacolo alla navigazione (il concessionario dovrà attenersi alle prescrizioni del gestore la navigazione nel caso di opera su tratti navigabili del reticolo idraulico).

La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.

E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto.

Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata. Ogni modifica all'opera dovrà essere preventivamente autorizzata.

Art. 4 - Prescrizioni generali

Il concessionario rimane assoggettato al pagamento per intero del canone qualunque evento fortuito abbia a verificarsi, ordinario o straordinario, prevedibile od impreveduto.

Il concessionario dovrà provvedere, a sue spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- alla completa demolizione delle opere formanti oggetto della concessione e comunque al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;
- a qualunque tipo di adeguamento o di modifica delle opere o delle attività venisse richiesto da questo Servizio per motivi di pubblico interesse;
- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati al corpo arginale, alle sponde del canale ed alle loro pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo, di provocarne altri;
- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici o della navigazione.

Art. 5 - Responsabilità

Il concessionario è interamente responsabile dell'opera e degli eventuali danni che la sua presenza dovesse provocare alle opere idrauliche e/o a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione e con le prescrizioni che questo Servizio vorrà impartire.

Art. 6 - Obblighi

Il concessionario dovrà assicurare il libero transito sulle opere idrauliche e loro pertinenze al personale regionale incaricato e relativi mezzi di servizio.

Il concessionario dovrà altresì esibire, a semplice richiesta del personale regionale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, l'Atto di concessione cui la presente è allegata.

Art. 7 – Revoca e decadenza

La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

destinazione d'uso diversa da quella concessa;

mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;

mancato pagamento di due annualità del canone;

subconcessione a terzi.

Art. 8 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di polizia idraulica.

DISCIPLINARE TECNICO N. FE12T0035

Art. 1 - Oggetto

Il concessionario è autorizzato ad occupare una porzione di area del demanio idrico per mantenere una rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Primaro, in loc. Sant'Egidio.

Tale manufatto si trova di fronte al mapp. 278 (di proprietà) del fg. 324 del Comune di Ferrara.

(...)

Art. 3 - Prescrizioni tecniche

Il corpo del manufatto (rampa) dovrà essere realizzato con terreno avente caratteristiche omogenee rispetto al rilevato arginale (terreno argilloso/sabbioso) evitando in ogni caso l'utilizzo di materiale di risulta da attività di demolizione edilizia, di lavorazioni agricole o di rifiuto.

E' consentita la copertura del piano viabile con idoneo materiale di pavimentazione.

E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine.

Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa.

Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.

Il concessionario è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.

Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situate a monte della linea di scolo, sarà imputato al concessionario.

Ogni modifica all'opera dovrà essere preventivamente autorizzata.

Art. 4 - Prescrizioni generali

Il concessionario rimane assoggettato al pagamento per intero del canone qualunque evento fortuito abbia a verificarsi, ordinario o straordinario, prevedibile od impreveduto.

Il concessionario dovrà provvedere, a sue spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- alla completa demolizione delle opere formanti oggetto della concessione e comunque al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;*
- a qualunque tipo di adeguamento o di modifica delle opere o delle attività venisse richiesto da questo Servizio per motivi di pubblico interesse;*
- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati al corpo arginale, alle sponde del canale ed alle loro pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo, di provocarne altri;*
- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici o della navigazione.*

Art. 5 - Responsabilità

Il concessionario è interamente responsabile dell'opera e degli eventuali danni che la sua presenza dovesse provocare alle opere idrauliche e/o a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione e con le prescrizioni che questo Servizio vorrà impartire.

Art. 6 - Obblighi

Il concessionario dovrà assicurare il libero transito sulle opere idrauliche e loro pertinenze al personale regionale incaricato e relativi mezzi di servizio.

Il concessionario dovrà altresì esibire, a semplice richiesta del personale regionale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, l'Atto di concessione cui la presente è allegata.

Art. 7 – Revoca e decadenza

La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

destinazione d'uso diversa da quella concessa;

mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;

mancato pagamento di due annualità del canone;

subconcessione a terzi.

Art. 8 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di polizia idraulica.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.